lmmobili a destinazione ordinaria

GRUPPO A (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

- Abitazioni di tipo signorile (1)
- Abitazioni di tipo civile (1)
- Abitazioni di tipo economico (1)
- A4 4 Abitazione di tipo popolare (1)
- Abitazione di tipo ultrapopolare (1)
- A 6 Abitazione in villini (1) Abitazione di tipo rurale (1)
- A/8 Abitazione in ville (1)
- Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici (1)
- A/10 Uffici e studi privati (1)
- Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (2)

(2) Rifugi di montagna, trulli, sassi, baite etc. relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente (1) Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria occorre ricordare che, essendo la qualificazione dei tipi

GRUPPO B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)

- di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano Colleggi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme B/2 Case di cura e ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249) (3)
- Prigioni e riformatori
- B/3 Uffici pubblici
- Scuole, laboratori scientifici
- Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
- B/7 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
- Magazzini sotterranei per deposito di derrate

una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza destinazioni; b) i fabbricati (o parti nettamente distinte e autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di radicali trasformazion fabbricati) destinati a opifici, teatri, cinematografi e alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali (3) Rientrano nell'articolo 10 della legge quando hanno fine di lucro: a) i fabbricati (o parti distinte e autonome di

GRUPPO C (Unità immobiliare a destinazione ordinaria commerciale e varia)

- Negozi e botteghe
- Magazzini e locali di deposito
- Laboratori per arti e mestieri
- C/3 scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali
- Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge) (4)

scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di

C/5

- lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge) (4)
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
- Tettoie chiuse o aperte

(4) Vedi nota 3

Immobili a destinazione speciale

GRUPPO D

D/3

- agosto 1949, n. 1249) (5) Alberghi e pensioni (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'articolo 10 della legge 11
- rientrare nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949) (5) Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (quando abbiano le caratteristiche per
- D/4 agosto 1949, n. 1249 e abbiano fine di lucro) Case di cura e ospedali (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'articolo 10 della legge 11
- nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249) (5) Istituti di credito, cambio e assicurazione (sempreché abbiano le caratteristiche per rientrare
- nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1949, n. 1249 e abbiano fine di lucro) (5) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (sempreché abbiano le caratteristiche per rientrare

D/6

D/5

- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio (6)

(5) Rientrano nell'articolo 10 della legge, quando hanno fine di lucro

Regolamento 22 agosto 1877, n. 4024 (6) Sono considerati opifici ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e dell'articolo 3 del

Immobili a destinazione particolare

GRUPPO E

- Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei
- Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
- Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (7)

E/3

- Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (8)
- Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze (8)
- Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
- Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
- E/4 E/5 E/6 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, sepolcri e le tombe di famiglia

E/8

Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

pubbliche, etc. (7) Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimento di auto, per sale di aspetto di tramvie, pese

Entità urbane

GRUPPO F

- F, Area urbana
- F/2 Unità collabenti
- Unità in corso di costruzione
- F/4 Unità in corso di definizione
- Lastrici solari
- Fabbricati in attesa di dichiarazione